



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

Via Berlino, 10 - 38121 Trento (TN) – Tel. 0461.212611 – Fax 0461.234976

e-mail: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it

**Servizio Assicurativo per la copertura Rimborso Spese Mediche a
favore dei dipendenti della Società**

CIG 758644112A

Procedura aperta

DISCIPLINARE DI GARA

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(ing. Carlo Costa)

Trento, agosto 2018

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA	4
2.2 CHIARIMENTI	4
2.3 COMUNICAZIONI	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
4.1 DURATA	6
4.2 OPZIONI E RINNOVI	6
4.3 CONDIZIONE RISOLUTIVA PER MANCATO RINNOVO DELLA CONCESSIONE O SCORPORO, SCIOSSIONE O CESSIONE DI PARTI DELLA SOCIETA'	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6. REQUISITI GENERALI	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	9
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	9
7.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE	10
8. AVVALIMENTO	10
9. SUBAPPALTO	11
10. GARANZIA PROVVISORIA	12
11. SOPRALLUOGO	14
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	14
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	17
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	18
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	20
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	23
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA	29
18.3 CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA	31
18.4 ASSEGNAZIONE DEI PUNTI COMPLESSIVI	32
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	33
21. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	33
22. APERTURA DELLA BUSTA C – ASSEGNAZIONE DEI PUNTI COMPLESSIVI	33
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	35
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI (SENSIBILI) DEGLI ASSICURATI	38
28. ACCESSO AGLI ATTI	38

1. PREMESSA

Il presente disciplinare stabilisce le regole di gara relative all'appalto che ha per oggetto l'esecuzione del Servizio Assicurativo per la copertura Rimborso Spese Mediche a favore dei dipendenti di Autostrada del Brennero S.p.A.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

CIG 758644112A

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il dott. Peter Frick.

Nel presente disciplinare di gara:

- 1) gli operatori economici concorrenti vengono denominati "concorrente/i";
- 2) l'operatore economico aggiudicatario viene denominato "aggiudicatario" o "appaltatore";
- 3) Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata "Società";
- 4) Il Direttore dell'esecuzione del contratto viene denominato "DEC";
- 5) la procedura aperta di cui al presente disciplinare viene denominata "gara";
- 6) il presente disciplinare di gara viene denominato "disciplinare";
- 7) l'Autorità Nazionale Anticorruzione viene denominata "ANAC";
- 8) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" viene denominato "Codice";
- 9) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene denominato "Regolamento";
- 10) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale viene denominato "Capitolato";
- 11) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, viene denominato "Linee guida sulle funzioni di RUP e DEC";
- 12) secondo il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del Codice, sono considerate:
 - medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
 - piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - micro imprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) informativa sulla popolazione assicurata;
- c) informativa sui sinistri occorsi;
- d) schema di contratto;
- e) informativa sul trattamento dei dati personali;
- f) bando di gara;
- g) disciplinare di gara;
- h) DGUE;
- i) schema di domanda di partecipazione;
- j) modulo offerta tecnica (criteri quantitativi e criteri tabellari);
- k) tabella riepilogativa offerta tecnica;
- l) modulo offerta economica.

Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.autobrennero.it/it/fornitori-e-imprese/bandi/servizi/>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail ufficio.gare.contratti@autobrennero.it al più tardi entro dieci giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Successivamente a tale termine la Società si riserva di non rispondere.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.autobrennero.it/it/fornitori-e-imprese/bandi/servizi/> nella sezione "FAQ" relativa al presente bando di gara, che si attiva alla prima pubblicazione di un avviso o di una FAQ a fianco del pulsante «acquista elaborati» sul sito internet della Società. Nella medesima sezione potranno essere pubblicati anche eventuali ulteriori avvisi, informazioni o aggiornamenti relativi al presente bando di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nell'articolo 2, punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Società e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC a22@pec.autobrennero.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Società; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto dell'appalto è il Servizio Assicurativo per la copertura Rimborso Spese Mediche a favore dei dipendenti della Società, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, in ragione della natura del servizio richiesto e della necessaria unitarietà della prestazione, non risulta praticabile la suddivisione in lotti distinti.

Si prevede la possibilità dell'estensione della copertura ai familiari dei dipendenti Assicurati ad adesione facoltativa e con costo a carico degli assicurati.

L'importo a base di gara è di **euro 1.426.950,00** al lordo delle imposte.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00.

Premio Unitario a base di gara	Popolazione Assicurata	Premio Annuo a base di gara (assoggettabile a ribasso)	Premio Triennale a base di gara (assoggettabile a ribasso)
euro 453,00	n. 1050	euro 475.650,00	euro 1.426.950,00
		costi della sicurezza euro 0,00	costi della sicurezza euro 0,00

L'importo contrattuale effettivo sarà determinato in base all'offerta presentata in sede di gara. Il predetto importo potrà variare, in aumento o in diminuzione, in ragione del numero della popolazione assicurata nonché di eventuali varianti introdotte dalla Società entro i limiti consentiti dall'articolo 106 del Codice.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Società.

Poiché, dopo attenta analisi volta ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto, non sono stati rilevati i suddetti rischi, non si è reso necessario provvedere alla redazione di una specifica informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione

dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa gara dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.

L'importo contrattuale effettivo sarà determinato in base all'offerta presentata in sede di gara. Il predetto importo potrà variare, in aumento o in diminuzione, in ragione di eventuali varianti introdotte dalla Società entro i limiti consentiti dal Codice.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Società.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di anni tre decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del contratto, che è previsto dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2018.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Il bando prevede l'opzione di rinnovare il servizio in oggetto per un massimo di ulteriori anni tre con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché di prorogare la durata del contratto per ulteriori mesi sei al fine di portare alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016. Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale.

Ai fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a euro 3.091.725,00.

4.3 CONDIZIONE RISOLUTIVA PER MANCATO RINNOVO DELLA CONCESSIONE O SCORPORO, SCIOSSIONE O CESSIONE DI PARTI DELLA SOCIETA'

La Società gestisce la tratta autostradale Brennero - Verona – Modena, come da convenzione sottoscritta con ANAS, in proroga tecnica rispetto alla scadenza della concessione stessa e nelle more dell'individuazione di eventuale altro concessionario, al fine di garantire la continuità della gestione. Qualora dovesse avvenire il subentro di altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza del presente appalto, il nuovo concessionario avrà facoltà di subentrare nel relativo contratto in essere alle medesime condizioni. In difetto di esercizio del citato diritto potestativo di subentro, il contratto si scioglierà alla data finale della gestione autostradale da parte della Società (condizione risolutiva), senza che l'Impresa possa reclamare alcunché a titolo di risarcimento, indennizzo, o a qualunque altro titolo. Al fine del tempestivo esercizio di cui sopra, sarà onere della Società segnalare al subentrante l'esistenza del diritto.

Il disposto di cui sopra si applica, limitatamente alle parti scorporate, anche in caso di scorporo, scissione o cessione di parti della Società o rami aziendali.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ferma la copertura del 100% del rischio, si intendono ammesse la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile e la partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande, con l'osservanza degli artt. 47 e 48 del Codice.

È fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI o in Coassicurazione) ovvero di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ai/con i quali l'Impresa partecipa.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o rapporto di coassicurazione.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale o in coassicurazione. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata o in coassicurazione.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'**articolo 80 del Codice**.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con legge n. 122 del 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- 7.1.1 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- 7.1.2 Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4, del D. Lgs. n. 209 del 2005 o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'articolo 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private nel quale risulti l'autorizzazione all'esercizio con riferimento all'oggetto d'appalto rilasciate dall'Autorità competente.
Per la comprova del requisito la Società acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- 7.2.1 Aver conseguito, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, una raccolta media annua di premi assicurativi per il ramo malattia pari almeno a euro 450.000,00.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4, e dell'allegato XVII, parte I, del Codice.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Società.
- 7.2.2 Regolare esecuzione, per ciascun anno degli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di un servizio assicurativo relativo al rischio Rimborsamento Spese Mediche Dipendenti. Il servizio deve essere stato eseguito da Compagnia abilitata all'esercizio del Ramo Malattia e a favore di una (o più) concessionaria autostradale o ferroviaria pubblica o privata con un numero minimo annuo di dipendenti assicurati pari a 300 unità (contratto di punta).
La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue:
- in caso di prestazioni fornite a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante contratti e relative fatture quietanzate;
 - in caso di forniture prestate a favore di committenti privati mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante contratti e relative fatture quietanzate.

7.2.3 aver ricevuto un numero di reclami per milione di Euro di premi nel “Ramo Danni (esclusa RC auto)” non superiore a 10 per ciascun anno secondo i dati pubblicati dall’IVASS nelle “Statistiche sui reclami”: dati annuali 2015 e 2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova del requisito è fornita con la produzione del dato richiesto pubblicato da IVASS ovvero, per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3, del Codice, da analoga istituzione dello Stato di appartenenza.

7.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE.

Nel caso di partecipazione alla gara in una delle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice ed in caso di coassicurazione:

- i requisiti di cui ai punti 7.1.1, 7.1.2. e 7.2.3 dovranno essere posseduti da ognuno degli operatori economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo/coassicurazione concorrente;
- il requisito di cui al punto 7.2.1 dovrà essere posseduto complessivamente dagli operatori economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo/coassicurazione concorrente, fermo restando che in caso di RTI o consorzio di tipo orizzontale o coassicurazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 92, comma 2, del Regolamento, la mandataria (o uno degli operatori economici consorziati in caso di consorzio ordinario) o la delegataria lo dovrà possedere per una quota non inferiore al 40% del totale richiesto e comunque maggioritaria e ognuna delle imprese mandanti/coassicuratrici dovrà possederlo per una quota non inferiore al 10%. La mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- il requisito di cui al punto 7.2.2. dovrà essere posseduto dalla mandataria (o uno da uno degli operatori economici consorziati in caso di consorzio ordinario) o dalla delegataria, oppure dal concorrente in RTI/consorzio/gruppo/coassicurazione se composto dai medesimi operatori economici di cui al contratto di punta che dimostra il possesso del requisito.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale, e il requisito di idoneità tecnica di cui al punto 7.2.3.

Il concorrente dovrà produrre, nella busta A, originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di **nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di **nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, a pena di **esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Società impone al concorrente, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità previste, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Società procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice nonché i requisiti di idoneità di cui all'articolo 7, punto 7.1 e di idoneità tecnica e professionale di cui all'articolo 7,

punto 7.2.3 previsti per la specifica attività oggetto di subappalto e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo a uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Società; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico sul c/c intestato ad Autostrada del Brennero S.p.A. presso UniCredit banca: codice IBAN IT 91 W 02008 01820 000006036801 - CAUSALE: "garanzia provvisoria Bando 14/2018 – [indicare la denominazione del concorrente];
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere predisposta in conformità al relativo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Società;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Società per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82 del 2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, del D.lgs. n. 82 del 2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82 del 2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 140,00** secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità del 15 febbraio 2010 e le istruzioni disponibili all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> (in caso di partecipazione alla gara in RTI il versamento dovrà essere effettuato da parte dell'operatore economico capogruppo/mandatario).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Società accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Società esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve pervenire entro il termine perentorio del **giorno 17 settembre 2018 alle ore 12:00**, alla **Portineria della sede legale di Autostrada del Brennero S.p.A.**, sita in via Berlino n. 10.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste, quale ad esempio una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (nominativo del concorrente, singolo o associato, l'indicazione del Codice Fiscale e della Partita IVA di ogni impresa facente parte del raggruppamento) e idonea dicitura che permetta l'inequivocabile riconducibilità del plico d'offerta alla gara per il quale viene presentato, ad esempio tramite la seguente dicitura:

NON APRIRE

Contiene OFFERTA per il Bando di gara n. 17/2018 (Servizio Assicurativo per la copertura Rimborso Spese Mediche a favore dei dipendenti della Società) CIG 758644112A

scadenza il giorno 17 settembre 2018 a ore 12:00

DIREZIONE TECNICA GENERALE - UFFICIO GARE E CONTRATTI

Il plico potrà pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:

- mediante servizio postale;
- mediante corriere;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso la Portineria ;

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico contiene al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta tecnica";

"C - Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

I lembi del plico e quelli delle buste ivi contenute dovranno essere **chiusi** in maniera tale da garantire la segretezza dell'offerta e impedirne la manomissione.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con

altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono **ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000**; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.autobrennero.it/it/fornitori-e-imprese/bandi/servizi/>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Società potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Società sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Società assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Società può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Società procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Società invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione, il tutto debitamente sottoscritto.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello fornito dalla Società, contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- la forma (singola o associata) con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE, coassicurazione);

- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; delegataria/coassicuratrice);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del Codice nonché le ulteriori dichiarazioni integrative indicate all'articolo 15, punto 15.3.1 del presente disciplinare.

Dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta, una domanda per ognuno degli operatori economici raggruppati o consorziati o ausiliari, oltre che per il consorzio in caso di consorzio stabile.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un **documento d'identità del sottoscrittore**;
- b) copia conforme all'originale della **procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE dovrà essere presentato all'interno della busta amministrativa, in formato cartaceo oppure, in alternativa, in formato elettronico su supporto informatico (CD, DVD o USB).

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione dalla Società oppure scaricato in formato editabile all'indirizzo internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato, che potrà essere unico per tutti e tre i lotti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria,

con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Società, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'articolo 7, punto 7., del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 7, punto 7.2, del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'articolo 7, punto 7.3, del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e dal "Codice Etico e di Comportamento" della Società, consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it, che si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile;
6. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 e a comunicare alla Società la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice;
9. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Società a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Società a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
11. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
12. dichiara che il rischio è assunto nella misura del 100%;
13. si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2018, anche nel caso di date dell'aggiudicazione definitiva e/o della sottoscrizione della polizza successive a quella di decorrenza;
14. si impegna a estendere la copertura ai familiari dei dipendenti Assicurati, ad adesione facoltativa e al costo massimo - a carico degli assicurati - indicato in apposita sezione del modulo offerta economica.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, per ognuno dei lotti per i quali presenta offerta; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice;
17. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice**
copia conforme della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, solamente per il lotto n. 1.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'articolo 15, punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- dichiarazione che indichi le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo 15, punto 15.3.3, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta B contiene la documentazione predisposta dal concorrente in merito ai criteri di cui all'offerta tecnica, che dovrà essere redatta secondo il "Modulo Offerta Tecnica" predisposto dalla Società ed essere sottoscritta come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Non è ammessa la presentazione di offerte plurime: nell'ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte e perciò l'offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l'Impresa sarà esclusa dalla gara.

Non possono inoltre essere indicate, per singoli aspetti dell'offerta tecnica, più soluzioni fra loro alternative: in tal caso sarà presa in considerazione solamente la prima soluzione proposta in ordine di presentazione.

Eventuali relazioni, documenti o parti di documento nonché schede tecniche e/o documentazione grafica e/o fotografica ritenuti non pertinenti o sovrabbondanti non saranno presi in considerazione dalla Commissione al fine della valutazione dell'offerta tecnica.

Il contenuto della documentazione deve essere espresso in modo chiaro e comprensibile e comunque in modo tale da consentire alla commissione di esprimere le opportune e necessarie considerazioni.

La documentazione presentata in lingua diversa dall'italiano e non accompagnata da traduzione giurata non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

Fatte salve dichiarazioni generiche o non pertinenti con il servizio oggetto di gara, che non troveranno apprezzamento, tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato sia in sede di assegnazione dei punteggi di qualità sia in caso di verifica di offerta potenzialmente anomala e costituirà vincolo contrattuale in caso di aggiudicazione.

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà con riferimento a ognuno dei seguenti criteri:

P₁ MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4.3.9 DEL CAPITOLATO, RELATIVO ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (punti 10)

Il concorrente dovrà indicare, barrando la relativa casella nel modulo fornito dalla Società e allegato al bando di gara, se offre o meno il seguente miglioramento delle condizioni minime di cui all'articolo 4.3.9, lettera b), del capitolato:

b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società.

Rimborso all'Assicurato delle spese relative alle prestazioni effettuate con uno scoperto del 10%, con un minimo non indennizzabile di euro 250,00 ad eccezione di:

- punto "Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e infortunio";
 - "Retta di degenza";
 - "Assistenza infermieristica privata individuale";
 - "Accompagnatore";
- punto "Trasporto sanitario";
- punto "Parto cesareo";
- punto "Parto non cesareo, aborto terapeutico e spontaneo";
- punto "Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio";

che vengono rimborsate all'Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati.

In caso di Day hospital e Intervento Chirurgico Ambulatoriale, lo scoperto applicato è del 10% con un minimo non indennizzabile di € 50,00

P₂ MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4.4 DEL CAPITOLATO, RELATIVO A VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ALTA SPECIALIZZAZIONE, ALTA SPECIALIZZAZIONE BIS (punti 20)

Il concorrente dovrà indicare, barrando la relativa casella nel modulo fornito dalla Società e allegato al bando di gara, se offre o meno il seguente miglioramento delle condizioni minime di cui all'articolo 4.4 del capitolato:

Estensione aggiuntiva di attivazione delle garanzie previste anche per un massimo di quattro prestazioni nel triennio di validità della polizza con deroga all'obbligo di prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la sospetta patologia o patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.

P₃ MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4.4 DEL CAPITOLATO, RELATIVO A VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ALTA SPECIALIZZAZIONE, ALTA SPECIALIZZAZIONE BIS (punti da 0 a 10)

Il concorrente dovrà indicare, nell'apposito spazio del modulo fornito dalla Società e allegato al bando di gara, la proposta migliorativa delle condizioni minime di cui all'articolo 4.4 del capitolato, come segue:

4.4.1 VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

4.4.2 ALTA SPECIALIZZAZIONE

4.4.3 ALTA SPECIALIZZAZIONE BIS

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 20,00 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia.

La proposta migliorativa prevede, oltre all'annullamento del minimo non indennizzabile di € 20,00, la riduzione del minimo di scoperto (prevista da capitolato nella misura del 10%), per valori uguali o multipli di 1 (es. 9%, 8%, 7%, etc...)

P₄ MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4.4 DEL CAPITOLATO, RELATIVO A VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ALTA SPECIALIZZAZIONE, ALTA SPECIALIZZAZIONE BIS (punti da 0 a 15)

Il concorrente dovrà indicare, nell'apposito spazio del modulo fornito dalla Società e allegato al bando di gara, la proposta migliorativa delle condizioni minime di cui all'articolo 4.4 del capitolato, come segue:

4.4.4 MASSIMALE

Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni di cui al punto 4.4 "VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ALTA SPECIALIZZAZIONE, ALTA SPECIALIZZAZIONE BIS" corrisponde a € 3.000,00 per nucleo familiare.

La proposta migliorativa prevede l'elevazione del massimale di un importo uguale o multiplo di euro 250 (es. + € 250,00; + € 500,00; + € 750,00; + € 1.000,00; ...).

P₅ MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4.5 DEL CAPITOLATO, RELATIVO A TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI (punti 2)

Il concorrente dovrà indicare, barrando la relativa casella nel modulo fornito dalla Società e allegato al bando di gara, se offre o meno il seguente miglioramento delle condizioni minime di cui all'articolo 4.5 del capitolato:

Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 500,00 per nucleo familiare.

P₆ MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4.5 DEL CAPITOLATO, RELATIVO A TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI (punti 2):

Il concorrente dovrà indicare, barrando la relativa casella nel modulo fornito dalla Società e allegato al bando di gara, se offre o meno il seguente miglioramento delle condizioni minime di cui all'articolo 4.5 del capitolato:

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l'applicazione di uno scoperto del 10% per fattura/persona.

P₇ MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4.9 DEL CAPITOLATO, RELATIVO ALLE CURE ONCOLOGICHE (punti da 0 a 4)

Il concorrente dovrà indicare, nell'apposito spazio del modulo fornito dalla Società e allegato al bando di gara, la proposta migliorativa delle condizioni minime di cui all'articolo 4.9 del capitolato, come segue:

è previsto che il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 3.000,00 per nucleo familiare.

La proposta migliorativa prevede l'elevazione del massimale di un importo uguale o multiplo di € 250 (es. + € 250,00; + € 500,00; + € 750,00; + € 1.000,00; ...).

P₈ MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4.10 DEL CAPITOLATO, RELATIVO ALLE LENTI (punti 15)

Il concorrente dovrà indicare, barrando la relativa casella nel modulo fornito dalla Società e allegato al bando di gara, se offre o meno il seguente miglioramento delle condizioni minime di cui all'articolo 4.10 del capitolato:

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per lenti correttive di occhiali o a contatto nel limite annuo di € 500,00 per nucleo familiare.

Per l'attivazione è necessaria la prescrizione del medico oculista, o una certificazione dell'ottico optometrista, attestante la variazione del visus.

La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute con applicazione di uno scoperto del 10% per fattura/persona.

P₉ MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4.13.3 DEL CAPITOLATO, RELATIVO ALLA SOMMA ASSICURATA PER STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA CONSOLIDATA/PERMANENTE (punti 2)

Il concorrente dovrà indicare, barrando la relativa casella nel modulo fornito dalla Società e allegato al bando di gara, se offre o meno il seguente miglioramento delle condizioni minime di cui all'articolo 4.13.3 del capitolato:

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni indicate all'articolo 4.13.4 del Capitolato ("Definizione dello stato di non autosufficienza") la somma mensile garantita corrisponde a € 650,00 da corrispondersi per una durata massima di 3 anni.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La Busta C contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, da formularsi - in conformità al modulo offerta economica predisposto dalla Società – indicando, sia in cifre sia in lettere:

- il premio unitario offerto, il premio annuo offerto (calcolato moltiplicando il premio unitario offerto per il numero della popolazione assicurata fornito dalla Società) e il corrispondente ribasso percentuale (calcolato secondo la formula riportata nel modulo offerta economica), con un numero di decimali non superiore a tre;
- il coefficiente offerto per nucleo familiare, da applicare al premio unitario offerto.

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

In caso di offerta espressa con un numero di decimali superiore a tre si procederà all'arrotondamento del terzo decimale sulla base del quarto come segue: in difetto se il quarto decimale è uguale o inferiore a 4, in eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5.

La Società, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario e, ove riscontri errori di calcolo, ridetermina d'ufficio il premio unitario e il premio annuo offerto sulla base del ribasso percentuale indicato in lettere.

Non è ammessa la presentazione di offerte plurime; nell'ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte e perciò l'offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l'Impresa sarà esclusa dalla gara.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo del premio annuo a base di gara o al coefficiente a base di gara da applicare al premio unitario offerto (criteri P₁ e P₂ dell'offerta economica).

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, il concorrente è tenuto a indicare nell'apposita sezione del modulo offerta economica i propri costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (tali costi, propri del concorrente e ricompresi all'interno del prezzo netto offerto, saranno oggetto di analisi in sede di verifica della potenziale anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del Codice).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice. Ai fini della selezione dell'offerta migliore i punteggi verranno assegnati come previsto dal presente articolo, sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di seguito individuati.

- fino a complessivi **punti 80** per la valutazione della **qualità (offerta tecnica)**;
- fino a complessivi **punti 20** per la valutazione del **prezzo (offerta economica)**;
- Totale punti **100**.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione tecnica delle offerte e l'assegnazione dei relativi punteggi sarà operata da apposita commissione giudicatrice, nominata dalla Società.

La commissione valuterà l'offerta tecnica sulla base dei criteri di seguito indicati, assegnando un punteggio a ognuno di essi nella misura massima indicata nella sottostante tabella, in relazione alle integrazioni migliorative offerte rispetto alle condizioni minime richieste dal Capitolato.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i punti massimi assegnabili per i "criteri quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i punti massimi assegnabili per i "criteri tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con **Tot** vengono indicati i punti massimi totali assegnabili.

Tabella dei criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI		PUNTI MASSIMI	
		Q	T
P ₁	<p>Il miglioramento prevede la sostituzione dell'articolo 4.3.9, lettera b), come segue: <u>b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società.</u> Rimborso all'Assicurato delle spese relative alle prestazioni effettuate con uno scoperto del 10%, con un minimo non indennizzabile di euro 250,00 ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • punto "Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e infortunio"; – "Retta di degenza"; – "Assistenza infermieristica privata individuale"; – "Accompagnatore"; • punto "Trasporto sanitario"; • punto "Parto cesareo"; • punto "Parto non cesareo, aborto terapeutico e spontaneo"; • punto "Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio"; <p>che vengono rimborsate all'Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati. In caso di Day hospital e Intervento Chirurgico Ambulatoriale, lo scoperto applicato è del 10% con un minimo non indennizzabile di € 50,00</p>		10
P ₂	<p>Il miglioramento prevede, nell'ambito dell'articolo 4.4: Estensione aggiuntiva di attivazione delle garanzie previste anche per un massimo di quattro prestazioni nel triennio di validità della polizza con deroga all'obbligo di prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la sospetta patologia o patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.</p>		20
P ₃	<p>Relativamente agli articoli del Capitolato: 4.4.1 VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 4.4.2 ALTA SPECIALIZZAZIONE 4.4.3 ALTA SPECIALIZZAZIONE BIS Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 20,00 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia. La proposta migliorativa prevede, oltre all'annullamento del minimo non indennizzabile di € 20,00, la riduzione del minimo di scoperto (da capitolato 10%), per valori uguali o multipli di 1 (es. 9%, 8%, 7%, etc...)</p>	10	

P₄	Relativamente all'articolo 4.4.4 del Capitolato: Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni di cui al punto 4.4 "VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ALTA SPECIALIZZAZIONE, ALTA SPECIALIZZAZIONE BIS" corrisponde a € 3.000,00 per nucleo familiare. La proposta migliorativa prevede l'elevazione del massimale di un importo uguale o multiplo di euro 250 (es. + € 250,00; + € 500,00; + € 750,00; + € 1.000,00; ...).	15	
P₅	Il miglioramento prevede la seguente modifica: Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a euro 500,00 per nucleo familiare.		2
P₆	Il miglioramento prevede la seguente modifica: Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l'applicazione di uno scoperto del 10% per fattura/persona.		2
P₇	Relativamente all'articolo 4.9 del Capitolato, è previsto che il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 3.000,00 per nucleo familiare. La proposta migliorativa prevede l'elevazione del massimale di un importo uguale o multiplo di € 250 (es. + € 250,00; + € 500,00; + € 750,00; + € 1.000,00; ...).	4	
P₈	Il miglioramento prevede la sostituzione dell'articolo 4.10 come segue: La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per lenti correttive di occhiali o a contatto nel limite annuo di € 500,00 per nucleo familiare. Per l'attivazione è necessaria la prescrizione del medico oculista, o una certificazione dell'ottico optometrista, attestante la variazione del visus. La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute con applicazione di uno scoperto del 10% per fattura/persona.		15
P₉	Il miglioramento prevede la sostituzione dell'articolo 4.13.3 come segue: Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni indicate all'articolo 4.13.4 del Capitolato ("Definizione dello stato di non autosufficienza") la somma mensile garantita corrisponde a euro 650,00 da corrispondersi per una durata massima di 3 anni.		2
TOTALE		80	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica avverrà sommando i punteggi ottenuti da ciascun concorrente per ciascuno dei criteri sopra indicati.

Saranno ammesse solamente le proposte migliorative previste dal presente disciplinare; le proposte difformi saranno considerate varianti progettuali, come tali non ammissibili.

CRITERIO P₁:

Saranno assegnati punti dieci all'offerta che si vincola al miglioramento ivi previsto e punti zero all'offerta che non assume tale vincolo.

CRITERIO P₂:

Saranno assegnati punti venti all'offerta che si vincola al miglioramento ivi previsto e punti zero all'offerta che non assume tale vincolo.

CRITERIO P₃:

Saranno assegnati punti alla singola offerta in base alla riduzione del minimo di scoperto offerta

rispetto al 10%, mediante compilazione del Modulo offerta tecnica, secondo la seguente formula:

$$S = \frac{S_{\min}}{S_{i\text{-esima}}} \times 10$$

dove:

S_{\min} = scoperto minimo offerto

$S_{i\text{-esima}}$ = scoperto offerto dal singolo offerente

CRITERIO P₄:

Saranno assegnati punti alla singola offerta in base alla riduzione del minimo di scoperto offerta rispetto al 10%, mediante compilazione del Modulo offerta tecnica, secondo la seguente formula:

$$RM_{\text{SCOPERTO}} = \frac{i_{i\text{-esimo}}}{i_{\max}} \times 15$$

Dove:- RM (Variante P2.3) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun Concorrente per l'incremento offerto del limite previsto in Capitolato.

- i = incremento offerto dal Concorrente i -esimo;

- i_{\max} = l'incremento maggiore offerto.

CRITERIO P₅:

Saranno assegnati punti due all'offerta che si vincola al miglioramento ivi previsto e punti zero all'offerta che non assume tale vincolo.

CRITERIO P₆:

Saranno assegnati punti due all'offerta che si vincola al miglioramento ivi previsto e punti zero all'offerta che non assume tale vincolo.

CRITERIO P₇:

Saranno assegnati punti alla singola offerta in base all'elevazione del massimale rispetto a euro 3.000,00, mediante compilazione del Modulo offerta tecnica, secondo la seguente formula:

$$A_{\text{massimale}} = \frac{i_{i\text{-esimo}}}{i_{\max}} \times 4$$

Dove: $A_{\text{massimale}}$ (Variante P4) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun Concorrente per l'incremento offerto del limite previsto in Capitolato.

- i = incremento offerto dal Concorrente i -esimo;

- i_{\max} = l'incremento maggiore offerto.

CRITERIO P₈:

Saranno assegnati punti quindici all'offerta che si vincola al miglioramento ivi previsto e punti zero all'offerta che non assume tale vincolo.

CRITERIO P₉:

Saranno assegnati punti due all'offerta che si vincola al miglioramento ivi previsto e punti zero all'offerta che non assume tale vincolo.

Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun miglioramento offerto.

Si effettuerà la seguente **riparametrizzazione** ove il maggiore PTF come sopra determinato non raggiunga il punteggio massimo previsto dalla *lex specialis* di procedura per l'Offerta Tecnica (80 punti):

Verrà attribuito un coefficiente pari a 1 al Concorrente che avrà conseguito il PTF maggiore, proporzionando ad esso il PTF conseguito dagli altri Concorrenti.

Al Concorrente, con PTF maggiore, e con coefficiente pari ad 1, verranno attribuiti 80 punti.

Ai restanti Concorrenti un punteggio proporzionale, come qui di seguito esemplificato:

ESEMPIO 1: - Concorrente 1 (migliore punteggio di 35 punti conseguiti): $35/35 = 1 \cdot 80 = 80$ punti.

- Concorrente 2 (32 punti conseguiti): $32/35 = 0,91 \cdot 80 = 72,80$ punti.

- Concorrente 3 (30 punti conseguiti): $30/35 = 0,86 \cdot 80 = 68,80$ punti.

ESEMPIO 2: - Concorrente 1 (migliore punteggio di 75 punti conseguiti): $75/75 = 1 \cdot 80 = 80$ punti.

- Concorrente 2 (65 punti conseguiti): $65/75 = 0,87 \cdot 80 = 69,60$ punti.

- Concorrente 3 (55 punti conseguiti): $45/75 = 0,60 \cdot 80 = 48$ punti.

Si precisa che, in tutti i calcoli, verrà considerato un numero di decimali, dopo la virgola, non superiore a due, con arrotondamento per eccesso laddove la terza cifra decimale sia pari o superiore a "5".

18.3 CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio economico avverrà in base ai criteri quantitativi di seguito indicati, assegnando un punteggio a ognuno di essi nella misura massima indicata nella sottostante tabella:

CRITERI		PUNTI MASSIMI
		Q
P ₁	Ribasso percentuale offerto rispetto al premio annuo a base di gara	18
P ₂	Coefficiente offerto per estensione della copertura assicurativa al nucleo familiare del dipendente Assicurato	2
TOTALE		20

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica avverrà sommando i punteggi ottenuti da ciascun concorrente per ciascuno dei criteri sopra indicati, secondo quanto sotto riportato.

CRITERIO P₁:

saranno attribuiti punti 18 all'offerta recante il maggior ribasso percentuale. Le altre imprese otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore, secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{R_i}{R_{\max}} \times 18$$

dove:

P_i = punti attribuiti al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale maggiore.

CRITERIO P₂:

saranno attribuiti punti 2 all'offerta recante il coefficiente più basso. Le altre imprese otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore, secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 2$$

dove:

P_i = punti attribuiti al concorrente i-esimo;

C_i = coefficiente offerto dal concorrente i-esimo;

C_{\min} = coefficiente più basso.

Il Punteggio Economico Finale (PEF) sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio.

Si effettuerà la seguente **riparametrazione** ove il maggiore PEF come sopra determinato non raggiunga il punteggio massimo previsto dalla *lex specialis* di procedura per l'Offerta Economica (20 punti):

Verrà attribuito un coefficiente pari a 1 al Concorrente che avrà conseguito il PEF maggiore, proporzionando ad esso il PEF conseguito dagli altri Concorrenti.

Al Concorrente, con PEF maggiore, e con coefficiente pari ad 1, verranno attribuiti 20 punti.

Ai restanti Concorrenti un punteggio proporzionale, come esemplificato per l'offerta tecnica.

Si precisa che, in tutti i calcoli, verrà considerato un numero di decimali, dopo la virgola, non superiore a due, con arrotondamento per eccesso laddove la terza cifra decimale sia pari o superiore a "5".

18.4 ASSEGNAZIONE DEI PUNTI COMPLESSIVI

Ai fini dell'aggiudicazione verrà formulata una graduatoria su scala centesimale, con il metodo aggregativo compensatore, in base al punteggio complessivo (**P**) ottenuto dal concorrente n-esimo che risulterà dalla somma del Punteggio Offerta Tecnica, ottenuto per la valutazione dell'Offerta Tecnica (**P_{OT}**) e del Punteggio Offerta Economica, ottenuto per la valutazione dell'Offerta Economica (**P_{OE}**).

$$P = P_{OT} + P_{OE}$$

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'Offerta Tecnica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara avverrà in forma pubblica nel giorno e luogo indicato dal bando, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta o, qualora non presente, all'indirizzo PEC rilevabile dalla visura camerale del concorrente.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno tre giorni

prima della data fissata all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta o, qualora non presente, all'indirizzo PEC rilevabile dalla visura camerale del concorrente.

Il seggio di gara, a partire dalla prima seduta pubblica di gara, procederà a:

- a) verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, adottando i conseguenti adempimenti;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 14;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- d) disporre il trasferimento della documentazione di gara alla commissione giudicatrice per le operazioni ad essa assegnate;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Società.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

21. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Successivamente al controllo della documentazione amministrativa, effettuato dal seggio di gara in seduta pubblica, la commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà poi all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

22. APERTURA DELLA BUSTA C – ASSEGNAZIONE DEI PUNTI COMPLESSIVI

Successivamente all'assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche, effettuata dalla commissione giudicatrice in seduta riservata, il seggio di gara, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, e procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica di ciascuno dei concorrenti ammessi a tale fase di gara e alla conseguente lettura dei valori offerti in relazione ai criteri P_1 e P_2 dell'offerta economica nonché all'assegnazione dei punti all'offerta economica e all'assegnazione dei punti complessivi secondo quanto disposto dal presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redige la conseguente graduatoria.

In presenza di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, il seggio di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il seggio di gara ovvero la commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c) del Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo del premio annuo a base di gara o al coefficiente a base di gara da applicare al premio unitario offerto (criteri P_1 e P_2 dell'offerta economica).

In tema di comunicazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 76 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Società si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 del 2016.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Società, per mezzo del RUP e con l'ausilio della commissione giudicatrice e/o di un consulente esterno, procede secondo quanto disposto dall'articolo 97, comma 3, del Codice alla verifica della congruità delle offerte che abbiano ottenuto sia una valutazione pari o superiore a complessivi 64 punti in relazione ai criteri di qualità sia a 16 punti in relazione al criterio prezzo (quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare). Ai fini di determinare la soglia dell'anomalia dell'offerta in relazione ai criteri di qualità si tiene conto della somma dei punteggi assegnati dalla commissione prima di effettuare la riparametrazione ai sensi dell'articolo 18, punto 18.2. La verifica della congruità delle offerte potrà essere disposta in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Società procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori precisazioni, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 3 giorni, nonché disporre un'audizione orale.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara, ovvero il RUP qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Prima dell'aggiudicazione la Società, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente che ha presentato la migliore offerta di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4 del medesimo articolo) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. A tal fine saranno acquisiti a titolo esemplificativo: certificato del casellario giudiziario di ognuno dei soggetti indicati all'articolo 80, comma 3; apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente; Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali competenti; casellario informatico ANAC; certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative Dipendenti da Reato; certificato o autocertificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999; LUL o contratti di lavoro; certificato camerale della CCIAA di competenza; bilanci o estratti di bilancio; contratti; fatture; copie conformi di autorizzazioni e iscrizioni ad albi professionali; ogni altro mezzo di prova ritenuto idoneo dalla Società.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice in materia di costi della manodopera.

All'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, la Società determina l'aggiudicazione efficace dell'appalto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice.

Fatta salva la facoltà per la Società di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice, si procederà all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Società procederà alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Società aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, previa verifica dei requisiti nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011 in generale e – in riferimento alla parte di servizio riferita al trasporto dei rifiuti, all'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White Lists) istituito presso la Prefettura o il Commissariato del Governo della provincia in cui ha sede l'operatore economico ai sensi degli articoli 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Società consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011).

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la Società procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice. La mancata presentazione della garanzia definitiva, così come della documentazione necessaria alle verifiche ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice entro il termine di 15 giorni da quando ciascuna richiesta sarà ricevuta dal destinatario, termine prorogabile una sola volta per motivate ragioni oggettive, la Società potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione, incamerare la garanzia provvisoria e segnalare il fatto, se del caso, alle Autorità competenti. In tal caso la Società procederà all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria in possesso dei requisiti richiesti.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando sia sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, stimate in circa euro 1.700,00 sia — per estratto — sui quotidiani, stimate in circa euro 5.800,00 (decreto MIT del 2.12.2016, articolo 5, comma 2). È inoltre a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo per il contratto, stimata in euro 176,00, assolta anticipatamente dalla Società e successivamente rimborsata in detrazione sul primo pagamento utile o separatamente previa emissione di idoneo documento contabile.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13

agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la Società interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis), del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di gara è competente il Foro di Trento.

È esclusa la compromissione in arbitri in riferimento alla procedura di gara.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di

esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato ine contattabile presso

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI (SENSIBILI) DEGLI ASSICURATI

La Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, garantisce che i dati personali e particolari (sensibili) degli assicurati siano trattati secondo la normativa vigente applicabile (Regolamento UE 679/2016 e normativa italiana applicabile), che la protezione di tali dati sia garantita in tutti i processi di trattamento, compreso il flusso informativo verso l'esterno, applicando logiche organizzative, modalità operative e sistemi informativi compliant al GDPR – Regolamento UE 679/2016.

28. ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti relativi alla gara potrà essere effettuato presso l'Ufficio Gare e Contratti, dal lunedì al venerdì in orario 8:30–12:30.

L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 0,10 a facciata per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4, euro 0,20 a facciata per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3 e euro 1,50 per tavole o formati diversi. Il costo della spedizione dei documenti tramite corriere è a totale carico del richiedente. E' prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali la Società ha già provveduto a effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile, agli stessi costi sopra indicati per le riproduzioni fotostatiche. Fatta salva ogni valutazione della Società in merito all'ostensibilità della documentazione prodotta dai concorrenti a chi ne abbia diritto, l'offerente potrà indicare in sede di offerta quali sono i documenti che ritiene motivatamente e comprovatamente esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

PF/EB/sa/fl